



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 40/12

Lussemburgo, 29 marzo 2012

Sentenza nelle cause T-336/07 Telefónica e Telefónica de España /
Commissione
e T-398/07 Spagna / Commissione

Il Tribunale conferma l'ammenda di oltre EUR 151 milioni inflitta dalla Commissione alla Telefónica per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dell'accesso a Internet a banda larga in Spagna

In particolare, la Telefónica ha abusato della propria posizione dominante sui mercati spagnoli all'ingrosso di accesso regionale e nazionale

Il diritto dell'Unione vieta alle imprese di sfruttare abusivamente una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale del medesimo, laddove ciò possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

Prima della liberalizzazione totale dei mercati delle telecomunicazioni nel 1998, la Telefónica godeva di un monopolio legale per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni a linea fissa. Al momento della liberalizzazione la Telefónica era quindi l'unico operatore spagnolo di telecomunicazioni che disponesse di una rete di telefonia fissa in tutto il paese.

Nel periodo compreso tra il settembre del 2001 e il dicembre del 2006, la Telefónica ha fornito servizi su tutta la gamma di valore della banda larga utilizzando la tecnologia dell'ADSL, che consente di accedere a Internet a banda larga per mezzo di una linea telefonica fissa.

Durante tale periodo la Telefónica ha offerto prodotti al dettaglio a banda larga a privati. Avvalendosi della propria rete di telefonia fissa, essa ha parimenti fornito prodotti all'ingrosso a banda larga agli altri operatori di telecomunicazioni al fine di consentire loro di fornire, essi stessi, servizi al dettaglio a banda larga a privati. Per quanto attiene a tali prodotti all'ingrosso, esistevano tre offerte disponibili per gli altri operatori di telecomunicazioni: 1) la disaggregazione della rete locale ¹, commercializzata unicamente dalla Telefónica; 2) l'accesso all'ingrosso a livello regionale (GigADSL) ², parimenti commercializzato unicamente dalla Telefónica; 3) una serie di offerte di accesso all'ingrosso a livello nazionale ³, commercializzate tanto dalla Telefónica (ADSL-IP e ADSL-IP Total), quanto da altri operatori sulla base della disaggregazione della rete locale e/o del prodotto all'ingrosso di accesso regionale.

A seguito di una denuncia, la Commissione ha deciso, il 4 luglio 2007 ⁴, che la Telefónica aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato spagnolo di accesso all'ingrosso a livello nazionale e regionale durante il periodo compreso tra il settembre 2001 e il dicembre 2006. A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto che la Telefónica avesse imposto prezzi non equi ai propri concorrenti sotto forma di compressione dei margini tra i prezzi di accesso al dettaglio a banda

¹ Tale possibilità consente un accesso diretto alla rete locale – il circuito che collega i locali dell'abbonato al commutatore – o a qualsiasi altro dispositivo locale equivalente dell'operatore di telecomunicazioni. Tale accesso consente all'operatore alternativo di attuare una maggiore diversità dei propri servizi finali al dettaglio.

² L'accesso all'ingrosso a livello regionale esige lo sviluppo di una rete contenente fino a 109 punti di accesso regionali. Esso consente agli operatori alternativi di attuare un «certo livello di differenziazione» del loro prodotto al dettaglio (ove la disaggregazione della rete locale consente, tuttavia, una maggiore differenziazione).

³ L'accesso all'ingrosso a livello nazionale concentra il traffico in un solo punto di accesso. Tale accesso non consente quindi agli operatori alternativi di differenziare significativamente il loro prodotto al dettaglio.

⁴ Decisione C (2007) 3196 def. della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 [CE] (caso COMP/38.784 – Wanadoo España contro Telefónica).

larga e i prezzi di accesso all'ingrosso a banda larga a livello regionale e nazionale. Alla Telefónica è stata quindi inflitta un'ammenda pari a EUR 151 875 000.

La Spagna e la Telefónica hanno quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione.

Con le sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi, considerando che correttamente la Commissione abbia potuto affermare che la Telefónica aveva abusato della propria posizione dominante.

In primo luogo, **il Tribunale conferma che la disaggregazione della rete locale, il prodotto all'ingrosso regionale ed il prodotto all'ingrosso nazionale, non appartenevano allo stesso mercato di prodotti durante il periodo interessato, ragion per cui l'eventuale esistenza di una posizione dominante della Telefónica su ciascuno di tali mercati doveva essere valutata separatamente.** Conseguentemente, il Tribunale respinge l'argomentazione dedotta dalla Telefónica, secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto esaminare l'esistenza di una compressione dei margini per ogni prodotto all'ingrosso separatamente considerato, atteso che gli operatori alternativi utilizzerebbero una combinazione ottimale di prodotti all'ingrosso a banda larga, ivi compresa la disaggregazione della rete locale, il che consentirebbe riduzioni dei costi. Secondo il Tribunale, tale approccio si risolverebbe nel ritenere che un operatore alternativo possa compensare le perdite subite per effetto della compressione dei margini con ricavi provenienti dall'utilizzazione, in talune zone geografiche più redditizie, della disaggregazione della rete locale la quale non costituirebbe oggetto di compressione dei margini.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la nozione di mercato implica l'esistenza di una concorrenza effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità ai fini della stessa utilizzazione tra tutti i prodotti appartenenti ad uno stesso mercato e ciò a breve termine. Orbene, da un lato, il Tribunale rileva che sussistono differenze funzionali tra i prodotti all'ingrosso nazionale, all'ingrosso regionale e la disaggregazione della rete locale. Dall'altro, il Tribunale rileva che l'utilizzazione effettiva della rete locale ha avuto inizio, in misura limitata, solo alla fine del 2004 e all'inizio del 2005.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che **correttamente la Commissione ha affermato che la Telefónica si trovava in una posizione dominante sul mercato all'ingrosso regionale e sul mercato all'ingrosso nazionale durante il periodo dell'infrazione.** A tal riguardo, non è stato contestato che la Telefónica fosse l'unico operatore a fornire il prodotto all'ingrosso regionale in Spagna dal 1999 in poi, disponendo in tal modo, su tale mercato, di un monopolio di fatto. Parimenti, non è stato contestato che, sul mercato all'ingrosso nazionale, la Telefónica abbia detenuto una quota di mercato superiore all'84% per tutto il periodo dell'infrazione.

In terzo luogo, per quanto attiene al comportamento abusivo della Telefónica, il Tribunale ricorda **che una compressione dei margini su un mercato rilevante può costituire, di per sé, un abuso di posizione dominante.** La compressione dei margini risulta dal divario tra i prezzi per le prestazioni all'ingrosso ed i prezzi per le prestazioni al dettaglio. Pertanto, la Commissione non era tenuta a dimostrare che la Telefónica praticasse prezzi eccessivi per i propri prodotti all'ingrosso di accesso indiretto ovvero prezzi predatori per i propri prodotti al dettaglio.

Inoltre, per quanto attiene alla valutazione della liceità della politica dei prezzi applicata dalla Telefónica, il Tribunale conferma l'approccio seguito dalla Commissione, consistente nel far riferimento a criteri di prezzo fondati sui costi sostenuti dalla Telefónica stessa e sulla sua strategia. Infatti, per quanto attiene ad una pratica tariffaria che produca una compressione dei margini, l'utilizzo di tali criteri di analisi consente di verificare se l'impresa in posizione dominante sia stata sufficientemente efficiente per offrire le proprie prestazioni al dettaglio ai clienti finali senza incorrere in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi all'ingrosso per le prestazioni intermedie.

In quarto luogo, **quanto agli effetti del comportamento della Telefónica,** il Tribunale ritiene che senza incorrere in manifesti errori di valutazione la Commissione abbia concluso che il

comportamento dell'impresa avesse probabilmente rafforzato le barriere all'ingresso e all'espansione su tale mercato e che, in assenza di distorsioni risultanti dalla compressione dei margini, la concorrenza sarebbe stata probabilmente più vivace sul mercato al dettaglio, cosa di cui avrebbero beneficiato i consumatori in termini di prezzi, di scelta e di innovazione.

In quinto luogo, per quanto attiene alla determinazione dell'ammenda, il Tribunale ha disatteso gli argomenti della Telefónica volti a dimostrare che essa non era ragionevolmente in grado di prevedere il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.

Anzitutto, il Tribunale conferma che la Telefónica disponeva di un margine di manovra sufficiente per fissare la propria politica di prezzi. Infatti, da un lato, la Telefónica disponeva della libertà di ridurre il prezzo del prodotto all'ingrosso nazionale, in quanto quest'ultimo non era soggetto a regolamentazione. Dall'altro, per quanto attiene al prezzo del prodotto all'ingrosso regionale della Telefónica, il Tribunale ritiene che i prezzi fissati dalla Commissione del mercato delle telecomunicazioni spagnolo (CMT) fossero prezzi massimi e che, conseguentemente, la Telefónica fosse libera di chiedere una riduzione dei propri prezzi. Infine, per quanto attiene ai prezzi al dettaglio, la Telefónica non ha contestato che essa era libera di aumentare i propri prezzi in qualsiasi momento.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la Telefónica non potesse ignorare che il rispetto della normativa spagnola in materia di telecomunicazioni – e, in particolare, il rispetto delle decisioni emanate dalla CMT sulla base del contesto normativo – **non la ponesse al riparo di un intervento della Commissione basato sul diritto della concorrenza.** Il Tribunale ricorda che le norme dell'Unione in materia di concorrenza completano, con l'esercizio di un controllo a posteriori, il contesto normativo adottato dal legislatore dell'Unione ai fini della regolamentazione ex ante dei mercati delle telecomunicazioni.

Infine, per quanto attiene al prodotto all'ingrosso regionale della Telefónica, la CMT aveva istituito un sistema di fissazione dei prezzi per tale prodotto ed aveva analizzato l'esistenza di un effetto di compressione dei margini in una serie di decisioni adottate nel corso del periodo dell'infrazione sulla base di preve stime. Tuttavia, il Tribunale ritiene che tali elementi siano irrilevanti quanto alla responsabilità incumbente alla Telefónica sulla base del diritto della concorrenza. Infatti, **la Telefónica non poteva ignorare che la CMT non aveva mai fissato il sistema dei prezzi di cui trattasi né analizzato l'esistenza di un effetto di compressione dei margini sulla base dei costi reali dell'impresa, bensì sulla base di stime che non erano state confermate dalla realtà degli sviluppi del mercato.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106